



# SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

## News Sicurezza - 1° semestre 2023 - bis

### MACCHINARIO NON A NORMA: LA RESPONSABILITÀ PER L'INFORTUNIO DI UN LAVORATORE

Il datore di lavoro, detentore del potere decisionale e di spesa, è tenuto a verificare la rispondenza ai requisiti di legge di tutte le macchine ed attrezzature utilizzate nella propria realtà aziendale.

**In caso di rimozione dei dispositivi di sicurezza su una macchina (come ripari, microinterruttori ecc), o per altre palesi non conformità (le quali devono emergere con il DVR), il datore di lavoro risponde direttamente dell'infornuto ad un lavoratore.**

Secondo l'art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008, **il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi.**

In caso di infornuto, a seguito ad esempio della rimozione di un dispositivo di sicurezza (rimozione spesso avvenuta per velocizzare la produzione e limitare i tempi di fermo della macchina), o a seguito dell'utilizzo da parte di un lavoratore di una macchina non conforme alla normativa vigente, il datore di lavoro è soggetto alle seguenti sanzioni penali:



arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.

Risulta quindi fondamentale l'utilizzo di macchinari sempre a norma e senza manomissioni; **per macchine antecedenti al 1996 la cosa ideale è l'esecuzione di una perizia tecnica atta a verificare la rispondenza della macchina all'allegato V del D.Lgs. n. 81/2008.**

Per macchine ante '96 si ricorda inoltre che il datore di lavoro utilizzatore ha l'obbligo di redigere il manuale di istruzioni della macchina stessa (se non già presente).



**Per informazioni:**

**049/9050016 o 348/0376600 [www.studiofapas.it](http://www.studiofapas.it)**



[CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE....]



**Dott. Ing. Fabrizio Paiusco**

35010 Villafranca Padovana (PD) - Italy - Tel. 049/9050016 - Cell: 340/23 60 974  
Fax: 178/608 27 13 - Web: [www.studiofapas.it](http://www.studiofapas.it) - Email: [stfapas@studiofapas.it](mailto:stfapas@studiofapas.it)  
Albo degli Ingegneri di Padova n°4099 - Albo Consul. Tecnici trib. di Padova n° 2169 - P.IVA: 03819370283



# SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

## QUANDO POSSO UTILIZZARE UNA SCALA PORTATILE COME ATTREZZATURA DI LAVORO?

La caduta dalle scale, in particolare da quelle portatili (semplici e doppie) è tutt'oggi una delle cause più diffuse di infortuni, a volte anche gravi e mortali.

Quand'è che secondo la legge è consentito salire in quota con una scala?

Secondo l'art. 111 del D. Lgs. 81/2008, **le scale portatili possono essere utilizzate come posto di lavoro in quota** (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2m rispetto ad un piano stabile), **solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego** oppure a causa delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare.

La scala portatile come attrezzatura di lavoro deve rispettare quanto indicato dalla normativa vigente. Per il suo utilizzo il datore di lavoro deve riferirsi in particolare all'art. 113 del D. Lgs. 81/2008, il quale tra le varie prescrizioni indica il fatto che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. Tale indicazione vale anche per lavori con scale ad altezza dei piedi dal piano stabile compresa tra 50cm e 2m, in quanto anche a tale altezza permane comunque un rischio di caduta non trascurabile.



Per i lavori nelle sedi fisse, in particolare nei magazzini e nei negozi, **la scala dev'essere quindi fornita ai lavoratori della giusta lunghezza, atta a garantire in qualsiasi momento la possibilità del lavoratore stesso di tenersi con le mani ad una presa sicura** (come il montante della scala stessa). **Scale troppo corte per il luogo da raggiungere sono quindi non idonee e devono essere sostituite con scale della corretta lunghezza.**



**Per informazioni:**

**049/9050016 o 348/0376600 [www.studiofapas.it](http://www.studiofapas.it)**



[CONTINUA ALLA PAGINA SUCCESSIVA ...]





# SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

## VALUTAZIONE OBBLIGATORIA DELLO STRESS LAVORO CORRELATO

**Tra i vari rischi che il datore di lavoro deve necessariamente valutare (secondo l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008) vi è lo stress lavoro correlato, ovvero la valutazione dei rischi correlati allo stress.**

Nell'Accordo quadro europeo del 2004, il disagio lavorativo dovuto allo stress è stato definito come "una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è dovuta al fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro".

**Una realtà lavorativa nella quale i lavoratori convivono con lo stress (più di frequente una attività d'ufficio), può comportare disturbi del sonno e problematiche di vario genere (sia fisiche che psicologiche), comprese mancanze di attenzioni che possono aumentare la probabilità di accadimenti infortunistici.**

Tale fenomeno è più diffuso negli ambienti d'ufficio, in quanto vi è un maggiore accumulo di tensione non immediatamente scaricabile con l'attività fisica (come avviene invece negli ambienti produttivi).

**La valutazione dello stress lavoro correlato deve essere ripetuta almeno ogni due anni (nei luoghi a rischio medio e alto dev'essere ripetuta già un anno dopo l'ultima valutazione).**

Sono previste anche sanzioni penali per il datore di lavoro inadempiente che non effettua la valutazione del rischio stress lavoro correlato.



**Per informazioni:**

**049/9050016 o 348/0376600 [www.studiofapas.it](http://www.studiofapas.it)**

